

Codice DB0710

D.D. 10 agosto 2011, n. 620

**Comune di Armeno (NO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione e servitu' di condotta per anni 87 a terzi, piu' regolarizzazione di occupazione pregressa non autorizzata di anni 12, di porzioni di mq. 79.280 totali di terreni comunali di uso civico, per mantenimento gasdotto Nord Europa, tratto Masera-Mortara e relativi lavori. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Armeno (NO) a mutare la destinazione d'uso, di porzioni di complessivi mq. 79.280 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 23 mapp. 87, Fg. 39 mapp. 6 - 13, Fg. 41 mapp. 9 - 14 - 15 - 17 - 20, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta, a favore della Soc. SNAM S.p.A., con contestuale regolarizzazione inerente l'occupazione pregressa di anni 12 conseguente ad atto non valido, per un periodo di anni 87 (ottantasette), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il mantenimento del gasdotto (realizzato nel 1999) denominato "Metanodotto Potenziamento Importazione Nord Europa", tratto Masera-Mortara e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

che il Comune di Armeno (NO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù di condotta e contestuale regolarizzazione, in via conciliativa, dell'occupazione pregressa, a far data dall'anno 1999, avvenuta in conseguenza di atto non valido per carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario per poter correttamente operare sull'area in argomento dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 79.280, dei terreni oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato

subito, per quanto eventualmente non fatto al termine dei lavori di realizzazione dell'opera e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato, in rettifica e aggiornamento dell'elaborato tecnico citato in premessa, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, €. 7.880,00 dovuti una tantum (già al netto dei benefici di legge – abbattimento 80%) al rilascio della concessione, per la regolarizzazione in via conciliativa dell'occupazione pregressa e €. 2.450,00 dovuti a titolo di canone annuo di concessione con servitù di condotta, comprensivo dei mancati frutti, per i successivi 87 anni (nel caso il Concessionario opti per un pagamento anticipato al rilascio della concessione, l'importo del canone omnicomprendente, dovuto al Comune una tantum per l'intero periodo di anni 87 sarà, con attualizzazione in ragione di un tasso del 1,50% per anno, pari a €. 57.790,00 e, pertanto, in quest'ultimo caso, l'importo complessivo dovuto dal Concessionario in unica soluzione al Comune al rilascio della concessione ammonta a €. 65.670,00, di cui €. 7.880,00 dovuti per la regolarizzazione del pregresso);

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Armeno (NO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore  
Maria Grazia Ferreri